Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 12

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Giovedì, 16 gennaio 1941 - ANNO XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

MINISTERO DELLA GUERRA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 24 settembre 1940-XVIII *registrato alla Corte dei conti addì* 20 *ottobre* 1940-XVIII, *registro* 40 *Guerra, foglio n.* 302.

MEDAGLIA D'ARGENTO

Molino Secondo di Andrea e di Gamba Luigia, da Ferrera d'Asti (Asti), caporale 3° reggimento alpini. — Capo arma di squadra mitraglieri, accortosi che la postazione nella quale si trovava, pur essendo coperta, non era la più adatta per controbattere il fuoco di una mitragliatrice avversaria, si portava risolutamente in avanti, benchè fatto segno a tiri di artiglieria e di mitragliatrici, per sceglierе altra postazione. Colpito la prima volta, continuava nel movimento finchè non riportava altre ferite gravissime. — La Montà (Abries), 20 giugno 1940-XVIII.

MEDAGLIA DI BRONZO

Adami Enrico di Luciano e di Eugenia Carron Leva, da Varallo Sesia (Novara), tenente 3° reggimento alpini. — Aiutante maggiore di battaglione alpini, alla testa degli esploratori, si prodigò instancabile in rischiose ispezioni della linea e ricerche di collegamento sotto incessante fuoco dell'artiglieria nemica, cooperando così al buon esito dell'avanzata. — Conca di Abries, 22-25 giugno 1940-XVIII.

Cian Ugo, da Bovolenta (Padova), sergente 3° reggimento alpini. — Con mirabile slancio avanzava con la sua squadra mitraglieri sotto intensissimo fuoco di artiglieria nemica. Visto un reparto al suo fianco minacciato, si portava a soccorrerlo e, benchè ferito ad una mano, non abbandonava la posizione che 48 ore dopo, dietro ordine di un suo comandante. — Foresta di Peimyan (Abries), 24 giugno 1940-XVIII.

Cianola Antonio, da Ivrea, sergente 3° reggimento alpini. — Sotto violento bombardamento si esponeva allo scoperto per assicurarsi che tutti i componenti della sua squadra fossero ai loro posti e li animava con l'esempio e con la parola. Ferito gravemente, incitava ancora i propri uomini a fare il loro dovere. — Foresta di Peimyan (Abries), 24 giugno 1940-XVIII.

Lazzarini Lazzaro, da Mazzoldo (Bergamo), sottotenente 3° reggimento alpini. — Comandante di un reparto, nonostante l'incessante e violento fuoco della artiglieria nemica, conduceva il proprio plotone all'occupazione della posizione indicatagli. Ferito in più parti, continuava con il suo comportamento ad essere di incitamento ai dipendenti. — Foresta di Peimyan, 24 giugno 1940-XVIII.

Martin Felice di Celestino e di Charrier Virginia, da Pragelato, caporale 3° reggimento alpini. — Comandante di una pattuglia esplorante di reparto che agiva di notte in terreno rotto e boscoso, riusciva per primo a penetrare di sorpresa nel dispositivo avversario, facendo conoscere nel più breve tempo la dislocazione di due postazioni di armi automatiche. Malgrado il terreno percorso fosse di continuo battuto da intensi tiri di artiglieria, non ebbe esitazioni per assolvere l'importante compito affidatogli, dimostrando molto coraggio, tenacia e dedizione completa al dovere. — Valle del Guil, 23 giugno 1940-XVIII.

Sabaino Dante, da Robbio Lomellina, sottotenente medico 3° reggimento alpini. — Durante un intenso bombardamento delle posizioni occupate dalla compagnia, incurante del pericolo al quale si esponeva, compiva impassibile la sua missione umanitaria, incitando con l'esempio e con la parola i suoi porta feriti, anche quando, fatto segno al tiro nemico, che non risparmiava neppure gli evidenti distintivi della croce rossa, venivano colpiti i porta feriti stessi. — Conca di Abries - Foresta di Peimyan, 24 giugno 1940-XVIII.

Vedani Livio di Riccardo e di Martinucci Lucia, da Chiavenna (Sondrio), sottotenente 3° reggimento alpini. — Infiltrandosi audacemente col suo plotone tra i ridottini avversari, riusciva, spiegando abilità, sangue freddo e coraggio, ad espugnarne uno, catturando prigionieri. — Conca di Abries, 21 giugno 1940-XVIII.

CROCE DI GUERRA

Bertalmio Emilio, da Inverso Pinasca (Torino), caporal maggiore 3° reggimento alpini. — Si offriva volontario per una ricognizione che portava a termine nonostante il violento fuoco nemico e rientrava al reparto riportando notizie di fondamentale importanza per l'azione in corso. — Foresta di Peimyan (Abries), 24 giugno 1940-XVIII.

Bisagno Ulrico, da Torino, sottotenente 3° reggimento alpini. — Durante una avanzata in terreno impervio per l'occupazione di importanti posizioni nemiche, sottoposto costantemente col reparto ad intenso fuoco di artiglierie e di mitragliatrici, fu sempre primo ad offrirsi per ricercare e sorprendere postazioni delle difese avversarie, sprezzante di ogni pericolo, instancabile trascinatore pieno di coraggio e di ardimento. — Torrente de la Combetta, 23 giugno 1940-XVIII.

Boato Alberto, da Monselice (Padova), tenente 3° reggimento alpini. — Incaricato di una manovra di aggiramento lontano dal battaglione, riusciva a portarla in atto con minime perdite, nonostante le difficoltà del terreno e le reazioni del nemico, conquistando posizioni avanzate e dominanti di particolare importanza per il successivo svolgimento dell'azione. — Conca di Abries, 22-25 giugno 1940-XVIII.

Boccardo Mario di Giuseppe e di Fongo Lucia, da Quarto d'Asti, sergente 3° reggimento alpini. — Accorreva in località molto battuta dal fuoco a medicare un soldato della sua squadra ferito e provvedeva personalmente, in mancanza di portaferiti, e trasportarlo a spalla percorrendo un lungo tratto scoperto ed intensamente battuto dall'artiglieria nemica. — Conca di Abries, 24 giugno 1940-XVIII.

Caselli Biagio di Stefano e di Galligaris Giuseppina, da Limone Piemonte (Cuneo), capitano 3° reggimento alpini. — Aiutante maggiore in primo di reggimento alpino autonomo impiegato in operazioni su vasta fronte, oltre a dare il prezioso contributo della sua capacità ed attività, si prodigava in ricognizioni e prese di contatto con reparti avanzati, dimostrando altissimo sentimento del dovere. —. Alto Guil, 25 giugno 1940-XVIII.

Corti Ezio, da Torino, sottotenente 3° reggimento alpini. — Avuta la licenza illimitata alla vigilia dell'impiego del battaglione non volle allontanarsene per partecipare all'azione. Accorreva nel tratto della linea più intensamente battuta per assistere i feriti e rincuorare la truppa. — Foresta di Peimyan (Abries), 24 giugno 1940-XVIII.

De Bandi Carlo, da Casale (Alessandria), sottotenente 3° reggimento alpini. — Accortosi che un suo alpino di vedetta era colpito a morte, accorreva sul posto e, nonostante l'incessante bombardamento, permaneva nella località battutissima ed esortava i propri dipendenti ad aiutarlo a rimettere in efficienza l'arma capovolta dal bombardamento. — Foresta di Peimyan (Abries), 24 giugno 1940-XVIII.

Marcellin Enrico, da Laval Pragelato (Torino), sergente 3° reggimento alpini. — Comandante della squadra esploratori della compagnia che agiva di notte in terreno battuto dall'artiglieria, boscoso ed asprissimo, riusciva con tenacia, volontà ed intuito tattico a prendere il primo contatto col nemico e ad individuare alcune postazioni di armi automatiche avversarie. — Valle del Guil, 23 giugno 1940-XVIII.

Marro Bartolomeo di Bartolomeo e di Landra Marianna, da Boves (Cuneo), sottotenente 1° battaglione misto genio alpino. — Comandante di plotone telegrafisti del genio di reggimento alpini, in una situazione critica in combattimento, rimasto isolato con la stazione terminale della linea telefonica stessa verso un battaglione in movimento, disposti i suoi uomini a protezione della località raggiunta, rimase sul posto. Prese personalmente contatto con i reparti avanzati e riferì al comando di reggimento sulla situazione. Per una notte e la mattina successiva, incurante dell'isolamento e del pericolo, mantenne i contatti, e permise così al comando di reggimento di intervenire a ristabilire la situazione. — La Roux-Abies, 21-22 giugno 1940-XVIII.

Mattè Ettore di Giuseppe e di Maria Farnova, da Torino, sottotenente 3° reggimento alpini. — Comandante di una pattuglia esploratori passava arditamente attraverso le difese nemiche per assolvere il suo compito ad ogni costo. Fermato successivamente da più cortine di fuoco riusciva abilmente a ritornare alla base di partenza con tutti i suoi uomini riportando utili informazioni. — Valle Bouchet, 20 giugno 1940-XVIII.

Panizza Carlo Angelo di Paolo e di Valeria Valle, da Torino, sottotenente 3° reggimento alpini. — Volontario, ufficiale ai collegamenti, durante la marcia di trasferimento ai passi di frontiera si feriva ad una mano abbastanza gravemente con sospetto di frattura. Sebbene invitato a lasciare il reparto, seguiva febbricitante tutta l'azione, assicurando i collegamenti in difficili condizioni di terreno e di fuoco. — Conca di Abries, 22-24 giugno 1940-XVIII.

Platone Augusto, da Torino, sottotenente 3° reggimento alpini. — Dopo una intera notte di avanzata in zona aspra, boscosa ed intensamente battuta dalle artiglierie nemiche, instancabile animatore degli alpini del proprio plotone, durante una breve sosta si offriva, con pochi uomini muniti di bombe a mano, di recarsi a sorprendere una postazione di mitragliatrici avversarie, riuscendo a mettere in fuga alcuni nemici che la presidiavano e che abbandonarono sul posto materiale bellico. — Torrente de Rubren (Valle del Guil) Abries, 24 giugno 1940-XVIII.

Pons Emilio, da Mentoulles (Torino) sergente 3° reggimento alpini. — Si offriva volontario per una ricognizione che conduceva a termine nonostante violento fuoco nemico e rientrava al reparto riportando notizie di fondamentale importanza per l'azione in corso. — Foresta di Peimyan (Abries), 24 giugno 1940-XVIII.

Rivolta Ezio, da Milano, tenente 3° reggimento alpini. — Sebbene malato di pleurite e ripetutamente invitato a lasciare il reparto contribuiva all'avanzata di questo che si svolgeva in condizioni particolarmente difficili per il violento fuoco nemico e per condizioni atmosferiche avverse. Si allontanava dal reparto solo quando fu vinto dalla febbre. — Conca di Abries, 22-25 giugno 1940-XVIII.

Savorè Lorenzo fu Giuseppe e fu Bianco Elisa Antonietta, da Cairo Montenotte (Savona), capitano 3° reggimento alpini. — Capo ufficio operazioni di un settore operativo, prima e durante le operazioni di guerra, si prodigò con rendimento di eccezione. Iniziata la lotta con serena attività personale, incurante di fatiche e pericoli, intervenne con azione personale presso reparti avanzati, dando un contributo prezioso allo sviluppo dell'azione. — Alto Guil, 20-25 giugno 1940-XVIII.

(4536)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 14 ottobre 1940-XVIII, n. 1808.

Facoltà di concedere decorazioni al valor militare sul campo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 5 e 78 dello Statuto del Regno;

Visto il R. decreto 4 novembre 1932-XI, n. 1423, relativo alla concessione delle medaglie e della croce di guerra al valor militare;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, per la marina, e per l'aeronautica, di concerto coi Ministri per l'Africa Italiana e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il DUCE del Fascismo, Primo Maresciallo dell'Impero, Comandante delle truppe operanti su tutte le fronti, il Capo di stato maggiore generale, i capi di Stato Maggiore dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, il Vice Re d'Etiopia, il Comandante le forze armate dell'Africa settentrionale ed il Comandante le forze armate delle Isole italiane dell'Egeo hanno facoltà di concedere decorazioni al valor militare « sul campo », limitatamente alle medaglie d'argento e di bronzo al valor militare ed alla croce di guerra al valor militare a coloro che si siano segnalati per eccezionali atti di valore, meritevoli d'immediata e particolare distinzione.

Tali concessioni devono essere sanzionate con decreto Reale.

Art. 2.

Hanno inoltre facoltà di concedere decorazioni al valor militare « sul campo » limitatamente alla croce di guerra al valor militare ed ai soli militari di truppa, i titolari dei seguenti Comandi, aventi grado o rango di generale d'armata, di generale designato d'armata, di generale di corpo d'armata o gradi corrispondenti della Regia marina e della Regia aeronautica:

a) per il Regio esercito:
— Comandi d'armata
— Comandi di corpo d'armata;

b) per la Regia marina:
— Comandi in capo delle squadre navali
— Comandi in capo dei dipartimenti militari marittimi;

c) per la Regia aeronautica:
— Comandi di squadra aerea
— Comandi di zona aerea territoriale e di aeronautica non dipendenti da Comandi di squadra aerea.

Art. 3.

Per ogni concessione fatta « sul campo » le autorità indicate negli articoli 1 e 2 provvederanno a trasmettere ai Ministeri della marina e dell'aeronautica per il personale da essi dipendente, al Ministero della guerra per i militari del Regio esercito, della Regia guardia di finanza, della M.V.S.N.

e sue specialità, per gli appartenenti alla Croce Rossa Italiana e per ogni altro personale, un rapporto circostanziato e documentato sul fatto d'arme e compileranno la motivazione.

Art. 4.

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dall'11 giugno 1940-XVIII e per tutta la durata della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 ottobre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1941-XIX
Atti del Governo, registro 429, *foglio* 71. — MANCINI

REGIO DECRETO 26 ottobre 1940-XVIII, n. 1809.

Norme esecutive della legge 22 dicembre 1939-XVIII, n. 2185, riguardante la reintegrazione nel grado perduto dagli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate dello Stato in seguito a procedimento disciplinare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 22 dicembre 1939-XVIII, n. 2185, contenente norme sulla reintegrazione nel grado perduto dagli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate dello Stato in seguito a procedimento disciplinare;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto coi Ministri per l'Africa Italiana, per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La domanda diretta a ottenere la reintegrazione nel grado a norma della legge 22 dicembre 1939-XVIII, n. 2185, è redatta a termine delle leggi sul bollo e presentata al Ministro competente, per il tramite delle autorità territoriali dalle quali il militare dipende. Ad essa debbono essere allegati:

1° il certificato del podestà del Comune di residenza, da cui risulti la condotta dell'interessato successivamente alla emanazione del provvedimento di perdita del grado;

2° la copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare successivamente alla emanazione del provvedimento predetto;

3° il certificato del casellario giudiziale, di data non anteriore a un mese;

4° il certificato dei carichi pendenti;

5° la copia autentica della sentenza o delle sentenze di condanna, nonchè della sentenza di riabilitazione, nel caso in cui la rimozione o la retrocessione dal grado sia stata disposta in via disciplinare in conseguenza di una condanna penale che non importa di diritto la perdita del grado;

6° la copia autentica della sentenza o delle sentenze, qualunque ne sia il dispositivo, dalle quali eventualmente ebbe origine il procedimento disciplinare, da cui è derivata la perdita del grado.

I militari della Regia marina dovranno presentare la domanda direttamente al Ministero della marina od al Comando superiore del C.R.E.M., a seconda che rivestivano, o meno, il grado di ufficiale.

Art. 2.

Tutti i documenti indicati nell'articolo precedente debbono essere presentati in conformità delle leggi sul bollo e — esclusi quelli militari — legalizzati.

Art. 3.

Le autorità territoriali rimettono al Ministero competente le domande, corredandole delle riservate informazioni dei carabinieri Reali e della Regia prefettura, sulla condotta morale, civile e politica, e sulla religione e razza dell'interessato e dei suoi ascendenti e famigliari, nonchè del proprio parere in merito.

Il Ministero della marina ed il Comando superiore del C. R. E. M. assumono direttamente le predette informazioni.

Per gli appartenenti alla M. V. S. N., le autorità territoriali, ove lo ritengano opportuno, uniranno alle domande anche le riservate informazioni delle gerarchie del P. N. F.

Art. 4.

Il Ministro cui la domanda è diretta, esaminati i documenti presentati, qualora ritenga di non dar ad essa corso, provvede con decisione non motivata ed insindacabile. Di tale decisione è data comunicazione all'interessato.

In caso diverso la domanda è rimessa, con i documenti che la corredano e con la relazione concernente il procedimento disciplinare, al Regio avvocato generale militare, al quale spetta concludere su di essa e richiedere il parere del Tribunale supremo militare.

Art. 5.

Il Tribunale supremo militare esprime il suo parere con decisione motivata, presa in Camera di consiglio, con la quale, tenuti presenti i fatti che determinarono il procedimento disciplinare, la natura di essi, i precedenti e la condotta militare, politica e morale dell'interessato e ogni altro elemento di giudizio, dichiara se il richiedente sia meritevole di riacquistare il grado e di esercitarlo degnamente, senza detrimento del servizio e della disciplina militare.

Il Tribunale supremo militare si pronuncia con l'intervento del presidente, di quattro giudici militari, del consigliere relatore e di un giudice consigliere di Stato.

Almeno uno dei componenti del Collegio deve appartenere alla stessa Forza armata dello Stato alla quale appartiene o apparteneva chi ha presentato la domanda di reintegrazione. All'uopo, con decreto Reale, sono nominati giudici del Tribunale supremo militare un ufficiale generale della Regia guardia di finanza e un luogotenente generale della M.V.S.N.

L'incarico di riferire in Camera di consiglio e quello di redigere i motivi del parere sono affidati dal presidente ad uno dei predetti componenti del Collegio.

In nessun stato del procedimento è ammesso l'intervento del difensore.

Art. 6.

Il Regio avvocato generale militare, al fine di concludere sulla domanda, e il Tribunale supremo militare, per esprimere il suo parere, possono richiedere in comunicazione gli atti del procedimento disciplinare ed altri documenti occorrenti a procedere ad ogni accertamento che ritengano necessario.

A tali accertamenti il Regio avvocato generale procede direttamente, con l'assistenza di un cancelliere, salvo che ritenga di richiedere all'uopo altro magistrato militare, o le competenti autorità militari, o gli ufficiali di polizia giudiziaria. A lui competono, in quanto occorre, i poteri conferiti al pubblico ministero nei procedimenti per citazione diretta di competenza del giudice militare.

Il Tribunale supremo militare dispone gli accertamenti con ordinanza, specificandone l'oggetto e delegando, per eseguirli, uno dei suoi giudici, il quale vi procede con l'assistenza di un cancelliere.

Art. 7.

Le conclusioni del Regio avvocato generale militare ed il parere del Tribunale supremo militare non sono notificati all'interessato.

Il parere è comunicato, in copia, dal Regio avvocato generale militare, soltanto al Ministro richiedente, unitamente agli atti.

Il parere del Tribunale supremo militare è insindacabile.

Art. 8.

Il Ministro, nell'emettere le sue decisioni, non può discostarsi dal parere espresso dal Tribunale supremo militare, se questo non è favorevole all'accoglimento della domanda.

Art. 9.

Gli ufficiali reintegrati nel grado sono collocati nei ruoli del complemento o della riserva, a seconda degli anni di servizio — o dell'età, se trattasi di ufficiali della Regia marina o della Regia aeronautica — e della loro idoneità. A tal fine, le autorità che trasmettono al Ministero i documenti, esprimono il loro parere anche sulla idoneità o meno degli ufficiali stessi alla iscrizione nei predetti ruoli.

L'anzianità da attribuire ai militari reintegrati è quella che risulta detraendo, dalla anzianità posseduta prima del provvedimento che li privò del grado, il tempo che intercorre tra il decreto di perdita del grado e quello di reintegrazione.

Per i militari reintegrati non si provvede ad alcuna variazione degli assegni di pensione, dei quali siano eventualmente in possesso.

Art. 10.

Il provvedimento di reintegrazione nel grado non importa revoca del precedente decreto di perdita del grado e non dà diritto a corresponsione di assegni arretrati.

Art. 11.

La riammissione in servizio può essere disposta solo in seguito a domanda dell'interessato, da presentarsi unitamente a quella di reintegrazione, su decisione insindacabile del Ministro competente e soltanto con lo stesso decreto di reintegrazione. L'eventuale eccedenza che per effetto della riammissione stessa venga a determinarsi nell'organico relativo al grado rivestito dall'interessato sarà riassorbita al verificarsi della prima corrispondente vacanza.

Il provvedimento di riammissione ha effetto dalla data in cui il militare riprende effettivamente servizio.

Il decreto di reintegrazione è, in ogni caso, presentato alla Corte dei conti per il controllo di legittimità, ai sensi dell'art. 18 del testo unico della legge sulla Corte dei conti, approvato con R. decreto 12 luglio 1934-XII, n. 1214.

Art. 12.

Qualora la domanda di reintegrazione nel grado non sia accolta, non può esserne presentata una nuova, a meno che il militare venga a trovarsi nelle condizioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della legge 22 dicembre 1939-XVIII, n. 2185.

Art. 13.

La reintegrazione nel grado importa il riacquisto, a tutti gli effetti, delle medaglie, della croce di guerra al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra che fossero state perdute in conseguenza del provvedimento di perdita del grado.

Art. 14.

Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche agli ufficiali eliminati dai ruoli a norma dell'art. 2, lettera *d*), della legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali.

Le stesse disposizioni si applicano, inoltre, ai militari in congedo assoluto, i quali, in caso di reintegrazione nel grado, tornano a far parte di detta categoria.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 ottobre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — GRANDI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1941-XIX
Atti del Governo, registro 429, foglio 72. — MANCINI

REGIO DECRETO 28 settembre 1940-XVIII, n. 1810.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile con sede in Brusnengo (Vercelli).

N. 1810. R. decreto 28 settembre 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile con sede in Brusnengo (Vercelli) viene eretto in ente morale, sotto amministrazione autonoma, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1941-XIX

REGIO DECRETO 1° novembre 1940-XIX, n. 1811.

Trasformazione del fine del Pio istituto derelitti in Brescia e approvazione della nuova intitolazione di « Fondazione provinciale Bresciana per l'assistenza minorile ».

N. 1811. R. decreto 1° novembre 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, è trasformato il fine del Pio istituto dere-

litti in Brescia, viene approvata la nuova intitolazione di « Fondazione provinciale Bresciana per l'assistenza minorile » e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1941-XIX

REGIO DECRETO 1° novembre 1940-XIX, n. 1812.

Erezione in ente morale dell'« Ospizio dott. Edoardo Latour », con sede in Moncalieri (Torino).

N. 1812. R. decreto 1° novembre 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, l'« Ospizio dott. Edoardo Latour », con sede in Moncalieri (Torino), viene eretto in ente morale, sotto amministrazione autonoma, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1941-XIX

REGIO DECRETO 21 novembre 1940-XIX, n. 1813.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di Pescara dell'Istituto delle Figlie dei Sacri Cuori di Gesù e Maria (Istituto Ravasco).

N. 1813. R. decreto 21 novembre 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa di Pescara dell'Istituto delle Figlie dei Sacri Cuori di Gesù e Maria (Istituto Ravasco) e viene autorizzato il trasferimento di immobili a favore della medesima del periziato valore di L. 1.092.500, da essa posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, attualmente intestati a terzi. La stessa Casa di Pescara dell'Istituto delle Figlie dei Sacri Cuori di Gesù e Maria (Istituto Ravasco) viene autorizzata ad accettare le donazioni fatte in suo favore, di immobili del complessivo valore di L. 21.500, dalla Società anonima costruzioni Eugenia Ravasco, con sede in Genova.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1941-XIX

REGIO DECRETO 3 dicembre 1940-XIX, n. 1814.

Approvazione del nuovo statuto dell'Accademia medico-chirurgica del Piceno, con sede in Ancona.

N. 1814. R. decreto 3 dicembre 1940, col quale sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene approvato il nuovo statuto dell'Accademia medico-chirurgica del Piceno, con sede in Ancona.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1940-XIX

REGIO DECRETO 12 dicembre 1940-XIX, n. 1815.

Approvazione del nuovo statuto dell'Opera d'istruzione universitaria « Carmelo La Rocca », in Scicli.

N. 1815. R. decreto 12 dicembre 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, lo statuto dell'Opera d'istruzione universitaria « Carmelo La Rocca », in Scicli, approvato con R. decreto 10 giugno 1909, numero OCLXII (parte supplementare) viene abrogato e venne approvato in sua vece il nuovo statuto dell'Istituzione medesima.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1940-XIX

REGIO DECRETO 2 dicembre 1940-XIX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Masseria degli Schiavi » sito nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 19 ottobre 1940-XVIII con la quale il Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291, ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Masseria degli Schiavi » riportato nel vigente catasto rustico del comune di Grazzanise, in testa alla ditta Pignatelli Luigi fu Riccardo, alla partita 1597, foglio di mappa 5, particelle 1, 6, 7, 8, 20; foglio di mappa 8, partic. 5 sub *a*, 5 sub *b*); foglio di mappa 17, partic. 5; foglio di mappa 18, particelle 6, 7, 8, 59, per la superficie di ettari 117.61.50, con l'imponibile di L. 9668,80.

Il fondo sopradescritto è costituito da cinque distinti accorpamenti denominati « Parco Gisonne », « Parco delle Trentacinque Moggia », « Parchetto indietro Terre », « Parco Fico », « Parco Cipollone », i quali confinano come segue:

« Parco Gisonne »: a nord con la strada comunale degli Schiavi; a sud con la strada comunale Fiume Morto; ad est con la proprietà Moscati Maria fu Luigi ed altri, con la proprietà Gravante Nicola fu Antonio, con la proprietà Luciano Vincenzo fu Giuseppe-Andrea ed altri; ad ovest con la proprietà Morelli Domenico e Maria fratello e sorella fu Bernardino, con la proprietà Parente Filomena e Giovannina di Francesco, con la proprietà Parente Saba fu Carlo, con la proprietà Abbate Antonio fu Francesco;

« Parco delle Trentacinque Moggia », confina: a nord con la proprietà Teti Antonietta fu Raffaele e con la proprietà Pignatelli Vittoria ecc. di Paolo; a sud con la strada comunale degli Schiavi e con la proprietà Pignatelli Vittoria ecc. di Paolo; ad est con la proprietà Pignatelli Vittoria ecc. di Paolo; ad ovest con la proprietà Teti Antonietta fu Raffaele.

« Parchetto indietro Terre », confina: a nord-est ed ovest con la proprietà Pignatelli Vittoria ecc. di Paolo; a sud con la strada comunale degli Schiavi.

« Parco Fico », confina: a nord con la proprietà Pignatelli Vittoria ecc. di Paolo; a sud con la strada comunale di Pizzo della Torre; ad est con la strada comunale del Prato; ad ovest con la proprietà Gravante Antimo fu Angelo.

« Parco Cipollone », confina: a nord con la strada comunale Prataro; a sud con la strada comunale di Cancello, con la proprietà Abbate Caterina fu Giovanni, con la proprietà Abbate Antonio di Pasquale, con la proprietà Gravante Nicola fu Antonio, con la proprietà Gravante Angelo ecc. fu Pasquale, ed altri; ad est con la proprietà Mirra Luigi fu Gennaro ed altri; ad ovest con la strada comunale Larga, con la proprietà Pignatelli Vittoria, ecc. di Paolo, con la proprietà Abbate Caterina fu Giovanni, con la proprietà Del Balzo Luciano, Teresa, ecc. fu Antonio ed altri.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 14 novembre 1940-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;
Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;
Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Masseria degli Schiavi » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di lire 240.000 (duecentoquarantamila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1940-XIX
Registro n. 19 Finanze, foglio n. 61. — D'ELIA

(99)

REGIO DECRETO 5 dicembre 1940-XIX.
Modificazioni al R. decreto 16 settembre 1940-XVIII, relativo alla temporanea inscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 16 settembre 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1940-XVIII, registro n. 13 Marina, foglio n. 249, riguardante inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;
Vista la delega 7 agosto 1939-XVII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nel R. decreto 16 settembre 1940-XVIII, relativo alla inscrizione in via temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di alcune navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate nella parte relativa al motopeschereccio *Salvatore Lo Bianco 2°* alle parole: « degli armatori Aiello Domenico e C. con sede a Procida » sono aggiunte le altre: « e dal 29 settembre 1940 dell'armatore Aiello Domenico di Biagio con sede a Procida ».

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

CAVAGNARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1941-XIX
Registro n. 1 Marina, foglio n. 19

(121)

REGIO DECRETO 5 dicembre 1940-XIX.
Modificazioni al R. decreto 29 giugno 1940-XIX, relativo alla temporanea inscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 29 giugno 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 1940-XVIII, registro n. 10 Marina, foglio n. 2, riguardante inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;
Vista la delega 7 agosto 1939-XVII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina, al Sottosegretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nel R. decreto 29 giugno 1940-XVIII, relativo alla inscrizione in via temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di alcune navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate, nella parte relativa alla motonave *San Ciro* alle parole: « degli armatori fratelli Savarese Francesco, Antonio, Alberto, Luigi, Salvatore, Ciro con sede a Vico Equense », sono sostituite le altre: « degli armatori fratelli Savarese Francesco, Antonio, Alberto, Luigi, Salvatore, Ciro con sede a Vico Equense, e dal 6 giugno 1940 dell'armatore Savarese Francesco fu Luigi con sede a Vico Equense ».

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

CAVAGNARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1941-XIX
Registro n. 1 Marina, foglio n. 20

(122)

REGIO DECRETO 5 dicembre 1940-XIX.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 18 agosto 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1940-XVIII, registro n. 11 Marina, foglio n. 406, riguardante inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato — categoria dragamine — di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla propostra del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 7 agosto 1939-XVII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le seguenti navi mercantili, già inscritte temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, sono radiate da detto ruolo dall'ora e dalla data indicate a fianco di ciascuna di esse:

Rimorchiatore *Carmelo Noli* dalle ore 12 del 6 novembre 1940-XIX.

Motoveliero *Angela B.* dalle ore 18 del 27 ottobre 1940-XVIII.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

CAVAGNARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1941-XIX
Registro n. 1 Marina, foglio n. 23

(119)

REGIO DECRETO 5 dicembre 1940-XIX.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 5 settembre 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1940-XVIII, registro n. 13 Marina, foglio n. 12, riguardante inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 7 agosto 1939-XVII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le seguenti navi mercantili, già inscritte temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, sono radiate da detto ruolo dall'ora e dalla data indicate a fianco di ciascuna di esse:

Motopeschereccio *Luigi Padre* di stazza lorda tonn. 39,63, iscritto al Compartimento marittimo di Trapani, dell'armatore Vaccara Stefano con sede a Mazara del Vallo: dalle ore 9 del 1° novembre 1940-XIX.

Motopeschereccio *Italia* dalle ore 12 del 24 ottobre 1940-XVIII.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

CAVAGNARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1941-XIX
Registro n. 1 Marina, foglio n. 21

(120)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 9 gennaio 1941-XIX.

Approvazione del nuovo statuto del Monte di credito su pegno di Milano.

IL DUCE DEL FASCISMO

CAPO DEL GOVERNO

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929-VII, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931-IX, n. 225;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto lo statuto del Monte di credito su pegno di Milano, con sede in Milano, approvato con R. decreto 14 settembre 1933-XI, n. 1905;

Veduta la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'azienda predetta in data 29 ottobre 1940-XIX, in ordine alla riforma dello statuto;

Sentito il Comitato per l'esercizio della funzione consultiva, Sezione del credito, della Corporazione della previdenza e del credito;

Sentito il Comitato dei Ministri;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto del Monte di credito su pegno di Milano, con sede in Milano, allegato al presente decreto, composto di n. 106 articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 gennaio 1941-XIX

MUSSOLINI

(129)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 17 novembre 1940-XIX.

Riconoscimento ai signori Corneo e Stucchi del diritto esclusivo di pesca in alcuni tratti del fiume Adda.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto-legge 31 dicembre 1939-XVIII, n. 1953, convertito nella legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 384;
Visto il proprio decreto 8 gennaio 1940-XVIII;
Visto il R. decreto 15 aprile 1940-XVIII, n. 619;
Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;
Vista la legge 16 marzo 1933-XI, n. 260;
Visto il decreto del Prefetto della provincia di Milano 24 maggio 1885 ricognitivo del possesso del diritto esclusivo di pesca su alcuni tratti del fiume Adda a favore dei signori Anelli, Maggi, danti causa dei richiedenti Società anonima Orobia e signori Corneo e altri;
Visto il decreto del Ministero dell'agricoltura e foreste 3 aprile 1939, col quale venne confermato l'anzidetto decreto prefettizio, ma solo per la parte riguardante la Società anonima Orobia, rimanendo aperta la istruttoria per accertare gli attuali titolari dell'altra parte del diritto esclusivo di pesca di cui trattasi;
Viste le domande 27 febbraio 1940 dei signori Corneo Giovanni e Corneo Luigia in Biraghi, Corneo Carlo ed Emilio, Stucchi Luigi e Pasquale, intese a ottenere il riconoscimento del possesso del diritto esclusivo di pesca dei tratti dell'Adda non contemplati dal suaccennato decreto del Ministero dell'agricoltura e foreste;
Considerato che dall'esame della relativa documentazione è risultato che i summenzionati Corneo e Stucchi si trovano attualmente nel legittimo possesso del diritto esclusivo di pesca, di cui trattasi;
Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;
Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza del 5 settembre 1940-XVIII;

Decreta:

A conferma del sopracitato decreto del Prefetto della provincia di Milano in data 24 maggio 1885, è riconosciuto il possesso del diritto esclusivo di pesca sui seguenti tratti del fiume Adda:

1° dalla località « Rocchetta », in comune di Paderno alla Cava « Edison » in comune di Cornate d'Adda a favore di Corneo Giovanni fu Antonio e Corneo Luigia, fu Antonio, in Biraghi;

2° dalla anzidetta località Cava « Edison » al « Colle Paradiso » in comune di Cornate d'Adda a favore di Corneo Carlo fu Giuseppe e Corneo Emilio di Luigi;

3° dal « Colle Paradiso » in comune d'Adda alla « Cava Rondinera » in comune di Trezzo sull'Adda a favore di Stucchi Luigi e Pasquale fu Carlo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 novembre 1940-XIX

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Il Commissario generale per la pesca
G. Ricci

(124)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 17 novembre 1940-XIX.

Riconoscimento e conferma alla Società anonima per la bonifica delle paludi di Fondi del diritto esclusivo di pesca su un tratto del canale S. Anastasia (emissario del lago di Fondi).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto-legge 31 dicembre 1939-XVIII, n. 1953, convertito nella legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 384;
Visto il proprio decreto in data 8 gennaio 1940-XVIII;
Visto il R. decreto 15 aprile 1940-XVIII, n. 619;
Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1604;
Vista la legge 16 marzo 1933-XI, n. 260;
Esaminati gli atti relativi al possesso del diritto esclusivo di pesca su un tratto del canale S. Anastasia, emissario del lago di Fondi;
Ritenuto che i documenti acquisiti alla pratica possono costituire legittima fonte di prova dell'esistenza di una tempestiva domanda dell'allora titolare don Giovanni Andrea di Sangro Principe di Gesualdo e di un decreto prefettizio di riconoscimento, emesso a mente del R. decreto 15 maggio 1884, n. 2503, andati smarriti, e ritenuto pure che, nel caso in esame, possa rinvenirsi una causa di forza maggiore che rende ammissibile la prova anzidetta sull'esistenza degli atti andati perduti;
Considerato che dall'esame della documentazione è risultato che attualmente si trova nel legittimo possesso del predetto diritto di pesca la Società anonima per la bonifica delle paludi di Fondi, con sede in Roma in via Valadier n. 42;
Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato nelle adunanze del 7 maggio 1940-XVIII e del 3 ottobre 1940-XVIII;

Decreta:

E' riconosciuto e confermato a favore della Società anonima per la bonifica delle paludi di Fondi, con sede in Roma in via Valadier n. 42, il possesso del diritto esclusivo di pesca nelle acque del canale di S. Anastasia (emissario del lago di Fondi) per il tratto che va dal « Lagozzo delle Monache » fino alla punta meridionale dell'isolotto detto « di Massarella ».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 novembre 1940-XIX

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Il Commissario generale per la pesca
G. Ricci

(126)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1940-XIX.

Sottoposizione a sindacato della Società anonima Filatura di Voghera, con sede a Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima Filatura di Voghera, con sede a Milano, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda pre-

detta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuare la gestione;
Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima Filatura di Voghera, con sede a Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'avvocato Ermete Della Guardia.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 dicembre 1940-XIX

Il Ministro per le finanze Di Revel — *Il Ministro per le corporazioni* Ricci

(184)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1940-XIX.

Sottoposizione a sequestro della Ditta Mohandas & Sons, con sede a Napoli, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Ditta Mohandas & Sons, con sede in Napoli, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;
Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Ditta Mohandas & Sons, con sede a Napoli, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'avv. Marcello Capocci.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 dicembre 1940-XIX

Il Ministro per le finanze Di Revel — *Il Ministro per le corporazioni* Ricci

(135)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1940-XIX.

Sottoposizione a sequestro della Ditta Ehrhard, con sede a Torino, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Ditta Ehrhard, con sede a Torino, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;
Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Ditta Ehrhard, con sede a Torino, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il marchese Luigi Sanfelice di Bagnoli.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 dicembre 1940-XIX

Il Ministro per le finanze Di Revel — *Il Ministro per le corporazioni* Ricci

(136)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1940-XIX.

Sottoposizione a liquidazione della Ditta Thomas L. Carr e Son, con sede a Genova, e nomina del liquidatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 16 agosto 1940-XVIII, con il quale fu sottoposta a sequestro, ai sensi del R. decreto-legge 28 giugno 1940, n. 756, la Ditta Thomas L. Carr e Son, con sede a Genova;
Vista la relazione del sequestratario;
Visto l'art. 8 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Decreta:

E' revocato il decreto interministeriale 16 agosto 1940-XVIII, con il quale fu sottoposta a sequestro la Ditta Thomas L. Carr e Son, con sede a Genova.

La Ditta stessa viene posta in liquidazione, ed il relativo incarico affidato all'avv. Luca Ciurlo

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno

Roma, addì 16 dicembre 1940-XIX

Il Ministro per le finanze Di Revel — *Il Ministro per le corporazioni* Ricci

(134)

DECRETO MINISTERIALE 6 gennaio 1941-XIX.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Venezia, e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che ha convertito in legge con modificazioni, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;
Visto il decreto 18 febbraio 1939-XVII, per la costituzione del Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Venezia;
Ritenuta la opportunità di provvedere al riordinamento dei servizi del Consorzio;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Venezia è sciolto, ed il dott. Tullo Busignani è nominato commissario dell'Ente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 gennaio 1941-XIX

Il Ministro: TASSINARI

(142)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1941-XIX.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Littoria e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che ha convertito in legge con modificazioni, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 18 febbraio 1939-XVII, per la costituzione del Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Littoria;

Ritenuto che in seguito alle dimissioni del presidente del Consorzio, per attuare nuove direttive nei servizi dell'Ente è opportuno affidarne l'amministrazione a un commissario straordinario;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Littoria è sciolto e il comm. Luciano Rambelli è nominato commissario dell'Ente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 gennaio 1941-XIX

Il Ministro: TASSINARI

(148)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1940-XVIII.

Determinazione dei contributi a carico dei professionisti di razza ebraica.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 32 della legge 29 giugno 1939, n. 1054, sulla disciplina dell'esercizio delle professioni da parte dei cittadini di razza ebraica;

Ritenuta la necessità di determinare i contributi a carico degli iscritti negli elenchi speciali per il funzionamento delle Commissioni di cui agli articoli 12 e 15 della legge stessa;

Di concerto con il Ministro per l'interno, col Segretario del P.N.F. Ministro Segretario di Stato, e coi Ministri per le finanze, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste e per le corporazioni;

Decreta:

Art. 1.

I professionisti che aspirano all'iscrizione negli elenchi speciali preveduti dall'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1054, debbono versare un contributo di lire duecento.

Art. 2.

I professionisti iscritti negli elenchi speciali sono tenuti al versamento di un contributo annuale di lire cento, che deve essere eseguito nel gennaio di ogni anno.

Quando l'iscritto risulti moroso nel versamento, è disposta la sua cancellazione dall'elenco speciale dopo una interpellanza notificatagli mediante lettera raccomandata con assegnazione di un termine non maggiore di giorni quindici per il versamento stesso.

Art. 3.

Il ricorso alla Commissione centrale indicato all'art. 15 della legge 29 giugno 1939 citata, quando non sia proposto dal Procuratore generale o dal prefetto, deve esere accompagnato dal versamento di lire cento.

Art. 4.

I versamenti delle somme stabilite dagli articoli precedenti sono eseguiti presso il locale ufficio del registro con imputazione al bilancio di entrata dello Stato.

Le ricevute dei versamenti di cui agli articoli 1 e 3 del presente decreto debbono essere allegate alla domanda di iscrizione nell'elenco o al ricorso; quella del versamento di cui all'art. 2 deve essere presentata alla Commissione.

Le domande ed i ricorsi di cui al comma precedente sono dichiarati irricevibili se non risulti la prova dell'eseguito versamento.

Art. 5.

Il contributo di lire duecento di cui all'art. 1 è dovuto anche dai professionisti che hanno ottenuto l'iscrizione negli elenchi speciali anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto. La Commissione pronuncierà la cancellazione dall'elenco in confronto di coloro che non avranno provveduto al versamento della somma dopo una interpellanza notificata a norma dell'art. 2, comma secondo.

Il contributo annuale di lire cento è dovuto a cominciare dal primo anno dell'iscrizione, in aggiunta a quello di lire duecento di cui all'art. 1, fermo il disposto del comma precedente.

Art. 6.

Nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia saranno stanziate annualmente in due appositi capitoli, in limiti non eccedenti i versamenti effettuati a norma del presente decreto, le somme necessarie rispettivamente alle spese per i servizi relativi agli iscritti negli elenchi speciali preveduti dall'art. 4 della citata legge 29 giugno 1939 e a quelle per premi di operosità da corrispondere in relazione a tali servizi.

Roma, addì 30 luglio 1940-XVIII

Il Ministro per la grazia e giustizia
GRANDI

p. *Il Ministro per l'interno*
BUFFARINI

Il Segretario del P.N.F.
MUTI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per i lavori pubblici
SERENA

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
TASSINARI

p. *Il Ministro per le corporazioni*
CIANETTI

(200)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1941-XIX.

Autorizzazione alla « Farmaceutici Italia S. A. » di Milano a produrre saccarina destinata ad uso farmaceutico e ad altri usi consentiti.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 29 settembre 1889, n. 6407, convertito nella legge 15 maggio 1890, n. 6858;
Vista la legge 2 luglio 1902, n. 238;
Vista la legge 29 marzo 1940-XVIII, n. 295;
Visto il decreto Ministeriale 8 ottobre 1940 recante norme per la produzione della saccarina;
D'intesa coi Ministri per l'interno, per le corporazioni e per gli scambi e per le valute;

Determina:

Art. 1.

La « Farmaceutici Italia S. A. » con sede a Milano è autorizzata a produrre sotto continua vigilanza finanziaria nel suo stabilimento di Settimo Torinese la saccarina pura avente le caratteristiche fissate dalla Farmaceutica Ufficiale, destinata ad uso farmaceutico e ad altri usi consentiti.

Art. 2.

Tutta la saccarina, prodotta nella quantità richiesta dal Ministero delle finanze, deve essere ceduta all'Amministrazione finanziaria.

Art. 3.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 gennaio 1941-XIX

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

p. *Il Ministro per l'interno*
BUFFARINI

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per gli scambi e per le valute
RICCARDI

(211)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1941-XIX.

Costituzione in zona venatoria di ripopolamento e cattura fino a tutto il 10 gennaio 1944-XXII della zona di Ripatransone (Ascoli Piceno).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;
Vista la domanda del Comitato provinciale della caccia di Ascoli Piceno, tendente ad ottenere la costituzione di una zona di ripopolamento e cattura;
Visti i pareri favorevoli del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia e del Comitato centrale della caccia;
Ritenuta l'opportunità di concedere la proposta zona di ripopolamento e cattura;

Decreta:

La zona di Ripatransone (Ascoli Piceno), dell'estensione di ettari 2500, delimitata dai confini sotto indicati, è costituita in zona di ripopolamento e cattura fino a tutto il 10 gennaio 1944-XXII. Per il periodo di tempo compreso fra detta data e quella di apertura dell'annata venatoria 1944-45, nella zona stessa l'esercizio venatorio a qualsiasi specie di selvaggina, e sotto qualsiasi forma, rimane vietato ai sensi dell'art. 23 del succitato testo unico.

Confini:

Partendo da Ripatransone a sinistra del viale del Cimitero seguendo il recinto della selva dei Frati Cappuccini fino all'inizio del fosso S. Egidio fino alla Colonia della Congregazione di carità; da qui una linea retta che risale fino alla Colonia Calvaresi (proprietà Marchetti), da questa Colonia al fosso S. Andrea e da qui al confine della proprietà Cameranesi, seguendo detto fosso (della Petrella) fino alla provinciale Cuprense (km. 9) seguendo la provinciale fino al km. 8; il fosso della Penna fino al Tesino; segue il fiume Tesino fino al fosso del Peccato all'inizio del medesimo (Roccolo Sciarra) strada provinciale fino al viale del Cimitero.

Il Comitato provinciale della caccia di Ascoli Piceno provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 gennaio 1941-XIX

Il Ministro: TASSINARI

(138)

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1941-XIX.

Restrizioni all'esercizio venatorio in alcuni Comuni della provincia di Pistoia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;
Vista la proposta avanzata dal Comitato provinciale della caccia di Pistoia, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 23 del testo unico sopra citato, il divieto di caccia al capriolo nel territorio dei comuni di Pistoia, Montale, Marliana, Piteglio, Sambuca Pistoiese, Cutigliano, S. Marcello Pistoiese e Abetone;
Ritenuto opportuno di accogliere la proposta di cui sopra allo scopo di incrementare la riproduzione di detta selvaggina;
Udito il Comitato centrale della caccia;

Decreta:

Nel territorio dei comuni di Pistoia, Montale, Marliana, Piteglio, Sambuca Pistoiese, Cutigliano, S. Marcello Pistoiese e Abetone è vietata, fino al 1° gennaio 1944-XXIII, la caccia al capriolo.

Tale divieto non si applica per la selvaggina che viene allevata nelle riserve di caccia.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed il Comitato provinciale della caccia è incaricato della divulgazione nel modo che riterrà più opportuno.

Roma, addì 11 gennaio 1941-XIX

Il Ministro: TASSINARI

(149)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Avviso-diffida

L'Amministrazione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni considera come mandate in omaggio quelle pubblicazioni periodiche, che siano inviate alla Presidenza, alla Biblioteca e agli altri Uffici, delle quali non sia stata espressamente richiesta o rinnovata l'associazione.

La stessa avvertenza vale per le pubblicazioni periodiche spedite ai Consiglieri nazionali.

Roma, addì 31 dicembre 1940-XIX

(153)

MINISTERO DELL'INTERNO

Cambiamento di cognome

Con decreto del Ministero dell'interno n. 22333 del 10 novembre 1940-XIX il sig. Levi Bruto di Salomone e di Tosato Teresa, nato a Verona il 24 novembre 1907 e residente a Verona, è stato autorizzato a sostituire il proprio cognome « Levi » con quello « Tosato » ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(158)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli dell'11 gennaio 1941-XIX - N. 8

	Cambio di clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	459,75
Argentina (Peso carta)	—	4,64
Belgio (Belgas)	3,0534	—
Boemia - Moravia (Corona)	—	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	—	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	45,98
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,3374	—
Olanda (Fiorino)	10,1297	—
Polonia (Zloty)	381,68	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7995
Romania (Leu)	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,66	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,726
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,85205	—

Rendita 3,50% (1906)	73,75
Id. 3,50% (1902)	72,375
Id. 3,00% Lordo	50,975
Id. 5,00% (1935)	92,225
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	71.75
Id. Id. 5,00% (1936)	93.80
Obbligazioni Venezie 3,50%	94,25
Buoni novennali 5 % - scadenza 1941	100.30
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	95,80
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	95,575
Id. Id. 5 % - Id. 1944	98,10
Id. Id. 5 % - Id. 1949	100,10

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 12 gennaio 1941-XIX - N. 9

	Cambio di clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	459,75
Argentina (Peso carta)	—	4,64
Belgio (Belgas)	3,0534	—
Boemia-Moravia (Corona)	—	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	—	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	45,98
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,3374	—
Olanda (Fiorino)	10,1297	—
Polonia (Zloty)	381,68	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7995
Romania (Leu)	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,66	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,[illegible]214	4,726
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,85205	—

Rendita 3,50 % (1906)	73,775
Id. 3,50 % (1902)	72.375
Id 3,00 % Lordo	50.975
Id 5 % (1935)	92,375
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	71,975
Id. Id. 5 % (1936)	93,95
Obbligazioni Venezie 3,50 %	94,25
Buoni novennali 5 % - scadenza 1941	100,325
Id. Id 4 % - Id. 15 febbraio 1943	95,825
Id. Id. 4 % - Id 15 dicembre 1943	95,575
Id. Id. 5 % - Id. 1944	98,15
Id. Id. 5 % - Id 1949	100,05

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Variazioni all'elenco « C » delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica

CONSIGLIO PROVINCIALE DELLE CORPORAZIONI DI BOLOGNA

Variazioni all'elenco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 28 novembre 1939, e successive alle variazioni pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 4 aprile 1940, n. 158 dell'8 luglio 1940 e n. 238 del 10 ottobre 1940.

1) Ditta *Figli Di Vito Ancona* - Iscritta al n. 13851 del registro Ditte - Società di fatto fra Ancona Gastone di Vito e Ancona Max di Vito - Sede: Ferrara, filiale in Bologna via Rismondo 4 - Attività: commercio ingrosso stoffe - Cessata il 17 dicembre 1940-XIX.

2) Ditta *Finzi Arrigo* - Iscritta al n. 39386 del registro Ditte - Individuale di Finzi Arrigo di Guido - Sede: Bologna, via degli Andalò 5 - Attità: commercio e lavorazione canapa e derivati - Personale impiegato n. 37 - Il Finzi è stato discriminato con provvedimento numero 2497-6239 del 22 novembre 1940-XIX.

3) Ditta *Fratelli Fiorentino* - Iscritta al n. 5454 del registro Ditte - Già società in nome collettivo fra Fiorentino Cesare di Arturo, Fiorentino Armando Davide fu Ferruccio e Sentimenti Alma - Sede: Imola - Attività: commercio manifatture - Personale impiegato n. 9 - In data 21 ottobre 1940 trasformata in società anonima, sotto la ragione: « S. A. Fratelli Fiorentino ».

4) Ditta: *Iacchia Ermanno* - Iscritta al n. 187779 del registro Ditte - Individuale di Iacchia Ermanno di n. n. - Sede: Bologna, Viale XII Giugno 18 - Attività: rappresentante. Personale impiegato

n. 1 - Il Iacchia è stato discriminato con provvedimento n. 2486-9246 del 18 novembre 1940-XIX.

5) Ditta: *Sinigaglia Alessandro* - Iscritta al n. 32933 del registro Ditte - Individuale di Sinigaglia Alessandro fu Cesare - Sede: Bologna, via Azzogardino 1 - Attività: commercio ambulante. Il Sinigaglia è stato discriminato con provvedimento n. 2347-11663 del 26 settembre 1940.

6) Ditta: *Sinigaglia Guido - Prodotti Imperia* - Iscritta al n. 53483 del registro Ditte - Individuale di Sinigaglia Guido fu Settimo - Sede: Bologna via Capromozza 3 - Attività: produzione brillantina e lucidi da scarpe - Il Sinigaglia è stato discriminato con provvedimento n. 2360-13982 del 26 settembre 1940.

Roma, addì 2 gennaio 1941-XIX

(154)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

UFFICIO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Elenco n. 8 dei trasferimenti dei marchi di fabbrica e di commercio trascritti nell'anno 1940-XVIII

Trascrizione n. 12 del 26 gennaio 1940.
Trasferimento dalla Società Anonima Mario Forte, a Bologna, alla Società Italiana « Ico », a Bologna, dei marchi nn. 46726, 46727 e 46725.
(Per cessione come da atto del 23 gennaio 1940, registrato a Bologna il 24 gennaio 1940, n. 17510, vol. 600, atti privati).

Trascrizione n. 17 del 30 gennaio 1940.
Trasferimento dalla Ditta Pietro De Vecchi, a Milano, alla Ditta Angelo e Alfredo Fratelli De Vecchi, a Milano, dei marchi nn. 23955, 6944 e 6945.
(Per successione come da atto del 7 gennaio 1938, registrato a Desio il 10 gennaio 1938, n. 824, vol. 86, atti pubblici).

Trascrizione n. 22 del 22 marzo 1940.
Trasferimento dalla Società Anonima « S.A.C.S.A. » Società Anonima Commercio Saponi & Affini, a Milano, alla Società Anonima Fratelli Lever, a Milano, del marchio n. 35720.
(Per cessione come da atto del 2 marzo 1940, registrato a Milano il 4 marzo 1940, n. 1915, vol. 3890, atti privati).

Trascrizione n. 23 del 22 marzo 1940.
Trasferimento dalla S. A. Citrosil Industria Chimico-Farmaceutica Derivati Vegetali, a Milano, alla S. A. « U.F.A. » (Unione Farmaceutica Affini, a Milano, del marchio n. 58589.
(Per cessione come da atto del 9 gennaio 1940, registrato a Gallarate il 16 gennaio 1940, n. 1725, vol. 118, atti privati).

Trascrizione n. 24 del 13 marzo 1940.
Trasferimento dalla Società Anonima Mario Forte, a Bologna, alla Società Italiana « I.C.O. », a Bologna, del marchio n. 37291.
(Per cessione come da atto del 7 marzo 1940, registrato a Bologna l'11 marzo 1940, n. 22002, vol. 601, atti privati).

Trascrizione n. 25-*bis* del 14 marzo 1940.
Trasferimento dalla Detroit Dental Manufacturing Comp., a Detroit, Mich. (S.U.A.), alla Kerr Dental Manufacturing Comp., a Detroit, Mich. (S.U.A.), del marchio n. 43862.
(Per cessione come da atto del 16 gennaio 1940, registrato a Roma il 6 marzo 1940, n. 35758, vol. 581, atti privati).

Trascrizione n. 26 del 15 marzo 1940.
Trasferimento da L'« Appula » Società per l'Industria Chimica Italiana, a Barletta (Bari), alla « Montecatini » Società Generale per l'Industria Mineraria e Chimica, a Milano, del marchio n. 27760.
(Per fusione di società come da atto del 30 dicembre 1939, registrato a Milano il 17 gennaio 1940, n. 8906, vol. 712, atti pubblici).

Trascrizione n. 27 del 29 marzo 1940.
Trasferimento dalla Società Anonima Italiana per la Lavorazione dei Prodotti del Rame, a Milano, alla « Montecatini » Società Generale per l'Industria Mineraria e Chimica, a Milano, del marchio n. 7902.
(Per fusione di società come da atto del 30 dicembre 1939, registrato a Milano il 17 gennaio 1940, n. 8906, vol. 712, atti pubblici).

Trascrizione n. 28 del 3 aprile 1940.
Trasferimento dalla Società Anonima « L'Euterapica » e Silvio Manis, a Torino, alla Società Anonima « L'Euterapica » a Torino, del marchio n. 18452.
(Per cessione come da atto del 16 marzo 1940, registrato a Torino il 20 marzo 1940, n. 34172, vol. 582, atti privati).

Trascrizione n. 29 del 9 aprile 1940.
Trasferimento dalla Società « I.A.C. » Industria Articoli Caoutchouc, a Tivoli, alla Società Italiana Pirelli Anonima, a Milano, del marchio n. 52087.
(Per fusione come da atto del 23 settembre 1939, registrato a Milano il 9 ottobre 1939, n. 3735, vol. 707, atti pubblici).

Trascrizione n. 32 del 23 aprile 1940.
Trasferimento dai Fratelli Bonvicini & Figlio, a Massalombarda, alla Società Anonima Casa Agricola Fratelli Bonvicini & Figlio, a Massalombarda, del marchio n. 34996.
(Per cessione come da atto del 10 aprile 1940, registrato a Civitavecchia il 22 aprile 1940, n. 513, vol. 70, atti pubblici).

Trascrizione n. 36 del 9 marzo 1940.
Trasferimento da Giagnolini Franca, a Milano, a Ottolini Aldo, a Busto Arsizio, e Giagnolini Franca, a Milano, dei marchi nn. 51023 e 57847.
(Per cessione come da atto del 16 novembre 1939, registrato a Magenta il 4 dicembre 1939, vol. 68, atti privati).

Trascrizione n. 37 del 18 aprile 1940.
Trasferimento dalla Ditta Fratelli Invernizzi, a Pozzuolo Martesana (Milano), alla Società Anonima Fratelli Invernizzi & C., a Pozzuolo Martesana (Milano), dei marchi nn. 47738 e 49049.
(Per cessione come da atto del 30 marzo 1940, registrato a Legnano il 3 aprile 1940, n. 2303, vol. 14. atti privati).

Trascrizione n. 39 del 27 aprile 1940.
Trasferimento da Enrico Ghez e Oscar Ghez, a Roma, alla Società Italiana Pirelli Anonima, a Milano, del marchio n. 33838.
(Per cessione come da atto del 13 marzo 1940, registrato a Roma il 14 marzo 1940, n. 36720, vol. 581, atti privati).

Trascrizione n. 40-50 del 29 aprile 1940.
Trasferimento dalla Società Anonima Alfonso Fontana - Manifatture, a Gallarate, alla Società Anonima Industrie Tessili Italiane Alfonso Fontana, a Gallarate, dei marchi nn. 32493, 32494, 36294, 38551, 38552, 38553, 45485, 55519, 57767, 60836 e 61111.
(Per cessione come da atto del 18 aprile 1940, registrato a Gallarate il 19 aprile 1940, n. 2446, vol. 119, atti privati).

Trascrizione n. 51 dell'11 maggio 1940.
Trasferimento dal Calzificio Nazionale F. Sonnino & C., a Caronno Milanese (Milano), alla Società Anonima Calze Fiamma S. A., a Milano, del marchio n. 34053.
(Per cessione come da atto dell'11 aprile 1940, registrato a Milano il 19 aprile 1940, n. 2246, vol. 3921, atti privati).

Trascrizione n. 57 dell'11 maggio 1940.
Trasferimento da Baruffaldi Orfeo, a Bologna, a Cavicchi Giuseppe, a Bologna, del marchio n. 60086.
(Per cessione come da atto del 19 aprile 1940, registrato a Bologna il 20 aprile 1940, n. 4784, vol. 423, atti pubblici).

Trascrizione n. 58 del 15 maggio 1940.
Trasferimento dalla Ditta W. Pabisch, a Milano, alla Ditta M. Woelm, a Echwege (Germania), del marchio n. 56758.
(Per cessione come da atto del 27 aprile 1940, registrato a Milano al n. 2311, vol. 3921, atti privati).

Trascrizione n. 59 del 14 giugno 1940.
Trasferimento da Collari Giovanni, a Roma, a Ravasini Sergio e Collari Giovanni, a Roma, del marchio n. 18677.
(Per cessione come da atto del 7 giugno 1940, registrato a Roma l'8 giugno 1940, n. 25898, vol. 598, atti pubblici).

Trascrizione n. 60-61 del 16 maggio 1940.
Trasferimento da Amedeo Perticucci, a Milano, alla Società in Accomandita Semplice A Perticucci & Figli, a Milano, dei marchi nn. 43127 e 45030.
(Per cessione come da atto del 9 aprile 1940, registrato a Milano il 23 aprile 1940, n. 2259, vol. 3921, atti privati).

Trascrizione n. 80 del 20 maggio 1940.
Trasferimento dalla Società in nome collettivo Unione Italiana Fabbriche Utensilerie e Ferramenta, a Milano, alla Società Anonima Unione Italiana Fabbriche Utensilerie e Ferramenta (U.I.F.U.F.), a Milano, del marchio n. 44412.
(Per cessione come da atto del 9 gennaio 1940, registrato a Milano il 9 gennaio 1940, n. 49430, vol. 3902, atti privati).

Trascrizione n. 82 del 31 maggio 1940.
Trasferimento dalla Società Italiana per il Gas, a Torino, a Giovanni Calvi, a Torino, del marchio n. 53110.
(Per cessione come da atto del 7 febbraio 1938, registrato a Torino l'8 febbraio 1938, n. 33228, vol. 555, atti privati).

Trascrizione n. 83 del 15 giugno 1940.
Trasferimento dall'Officina Profumo - Farmaceutica di Santa Maria Novella - proprietà G. Ugo Stefani, a Firenze, a Giorgio Stefani e Marta Stefani, in Taggiasco, a Firenze, del marchio n. 39881.
(Per successione come da atto del 2 settembre 1939, registrato a Firenze il 4 settembre 1939, n. 1209, vol. 432, atti pubblici).

Trascrizione n. 84 del 5 giugno 1940.
Trasferimento da Aldo Reynaldi, a Torino, alla Società Anonima I.G.E.A. (Industria Gazose e Analcoliche), a Torino, dei marchi nn. 52029 e 53915.
(Per cessione come da atto del 28 maggio 1940, registrato a Torino il 29 maggio 1940, n. 43485, vol. 585, atti privati).

Trascrizione n. 86 del 19 giugno 1940.
Trasferimento dalla Ditta A. Petti, a Milano, a Paul Wangemann, a Berlino-Schöneberg, del marchio n. 38168.
(Per cessione come da atto del 13 giugno 1940, registrato a Milano il 14 giugno 1940, n. 2759, vol. 3921, atti privati).

Trascrizione n. 88 del 9 luglio 1940.
Trasferimento dalla Società Anonima Zanchi Angeloni & C., a Milano, a Rovesti Paolo, a Milano, del marchio n. 53238.
(Per cessione come da atto del 14 maggio 1940, registrato a Monza il 15 giugno 1940, n. 2671, vo. 167, atti privati).

Trascrizione n. 89 del 9 luglio 1940.
Trasferimento dalla Società Anonima Fructamine, a Milano, a Rovesti Paolo, a Milano, del marchio n. 55954.
(Per cessione come da atto del 27 febbraio 1940, registrato a Monza il 4 marzo 1940, n. 1488. vol. 121, atti pubblici).

Trascrizione n. 117 del 13 aprile 1939.
Trasferimento da Isacco Behar, a Milano, ad Antonio Bagnasco, a Genova Pegli, del marchio di fabbrica n. 52809.
(Per cessione come da atto del 20 marzo 1939, registrato a Genova il 22 marzo 1939, n. 9162, vol. 568, atti pubblici).

Trascrizione dal n. 356 al n. 428 del 12 dicembre 1939.
Trasferimento dalla Società Italo Americana pel Petrolio, a Genova, alla Standard - Società Italo Americana pel Petrolio, a Genova, dei marchi nn. 13889, 13890, 13891, 13892, 13893, 13894, 13895, 13896, 13897, 13898, 13899, 13900, 13901, 13902, 13903, 13904, 13905, 13906, 13907, 13908, 13909, 13910, 13913, 13966, 13967, 14147, 14190, 14625, 14999, 24177, 24178, 25264, 25265, 25266, 25267, 25268, 25269, 25270, 25271, 25272, 25273, 26226, 26227, 26229, 26230, 26962, 28468, 28689, 28699, 28813, 31354, 31829, 31837, 31838, 31839, 31840, 32877, 33309, 33310, 33593, 33594, 33852, 33853, 33854, 33944, 33945, 34882, 35374, 35841, 36523, 37181, 39833 e 47280.
(Per cambiamento della denominazione sociale come da atto del 12 luglio 1938, registrato a Genova il 12 luglio 1938, n. 409, vol. 563, atti privati).

Trascrizioni nn. 430, 431, 432, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629 del 14 dicembre 1939.
Trasferimento da Saul D. Modiano, a Bologna, alla Modiano Società Anonima Industrie Cartotecniche, a Trieste, dei marchi nn. 11405, 15458, 15670, 15839, 15840, 15841, 16150, 16151, 16160 e 16326.
(Per cambiamento della denominazione sociale come da atto del 16 gennaio 1939, registrato a Trieste il 18 gennaio 1939, n. 9375, vol. 89, atti privati).

Trascrizione dal n. 433 al 440 e dal n. 442 al 542 del 14 dicembre 1939.
Trasferimento da Saul D. Modiano Societa Anonima in Accomandita, a Trieste, alla Modiano Società Anonima Industrie Cartotecniche, a Trieste, dei marchi nn. 16476, 16477, 16766, 17770, 17771, 17772, 17773, 17774, 22866, 22867, 22868, 22869, 22870, 22871, 22872, 22873, 22874, 22875, 22876, 22877, 22878, 22879, 22880, 22881, 22882, 22883, 22884, 23272, 25151, 26602, 26605, 26735, 26736, 26737, 26738, 26739, 26740, 27144, 28009, 29017, 29018, 29019, 29020, 29021, 29023, 29024, 29025, 29026, 29028, 29029, 29030, 29032, 29033, 29034, 29035, 29037, 29038, 29039, 29040, 29043, 29045, 29320, 29321, 29322, 29323, 29325, 29327, 29328, 29329, 29330, 29331, 29332, 29333, 29334, 29335, 29336, 29337, 29338, 29339, 29340, 29341, 29342, 29344, 29345, 29346, 29347, 29348, 29349, 29350, 29351, 29352, 29353, 29355, 29356, 29357, 29358, 29359, 29360, 29361, 29362, 29363, 29364, 29365, 29366, 29367, 29368, 29369, 29370 e 29371.
(Per cambiamento della denominazione sociale come da atto del 16 gennaio 1939, registrato a Trieste il 18 gennaio 1939, n. 9375, vol. 89, atti privati).

Trascrizione dal n. 543 al 622 del 15 dicembre 1939.
Trasferimento da Saul D. Modiano Società in Accomandita, a Trieste, alla Società Anonima Modiano - Società Anonima Industrie Cartotecniche, a Trieste, dei marchi nn. 29372, 29373, 19374, 29375, 29376, 29377, 29379, 29380, 29381, 29382, 29385, 29386, 29387, 29388, 29389, 29390, 29391, 29392, 29394, 29395, 30814, 30917, 30918, 30919, 30920, 30921, 30922, 30923, 30924, 31058, 31064, 31598, 31599, 31600, 31601, 31602, 31603, 31604, 31605, 31836, 32048, 32062, 32063, 32064, 32065, 32066, 32067, 33621, 33622, 33624, 33625, 33626, 33627, 33628, 33633, 33634, 35219, 35319, 35320, 35740, 36249, 36807, 40872, 42303, 43373, 43711, 46767, 46768, 47609, 48689, 48690, 53509, 53510, 53594, 53595, 53648, 53649, 53981 e 58401.
(Per cambiamento della denominazione sociale come da atto del 16 gennaio 1939, registrato a Trieste il 18 gennaio 1939, n. 9375, vol. 89, atti privati).

Nota. — I trasferimenti dei marchi compresi nel presente elenco sono riportati nel fascicolo n. 8 (agosto 1940) del Bollettino dei marchi di fabbrica e di commercio.

(96) A. ZENGARINI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Controllo sui prezzi dei prodotti destinati all'abbigliamento

Con provvedimento P. 6 del 12 gennaio c. a. il Ministero delle corporazioni, nel raccomandare ai Prefetti presidenti dei CC.PP.CC. del Regno di intensificare la vigilanza sui prezzi dei manufatti tessili e dell'abbigliamento, ha disposto quanto segue al fine di agevolare l'azione di controllo:

a) E' vietato ai commercianti di percepire, a compenso delle loro spese ed a rumenerazione della loro opera, maggiorazioni sul costo della merce portata al loro magazzino, superiori a quelle applicate nel mese di giugno 1940-XVIII.

b) In nessun caso però queste maggiorazioni potranno superare, per le categorie qui sotto indicate, i limiti percentuali fissati per ciascuna delle categorie stesse.

Tali limiti percentuali vanno riferiti al prezzo complessivo di vendita al consumatore.

CATEGORIE

1°) Telerie di cotone o miste con fibre autarchiche, da casa, in pezza	24 %
2°) Tessuti di cotone o misti con fibre autarchiche o fatti con sola fibra autarchica, in tinta unica	26 %
3°) Tessuti di cotone o misti con fibre autarchiche o fatti con sole fibre autarchiche, stampati o disegnati, fino al prezzo di vendita di L. 10 al ml.	26 %
4°) Tessuti di lana o misti, tinta unica, per donna e bambino, doppia altezza, fino al prezzo di vendita di L. 80 al ml.	29 %
5°) Tessuti di lana o misti, fantasia, per donna e bambini, doppia altezza, fino al prezzo di vendita di L. 90 al ml.	29 %
6°) Drapperie per uomo, fino al prezzo di vendita di L. 90 al ml.	29 %
7°) Tessuti per cappotto da uomo, fino al prezzo di vendita di L. 120 al ml.	29 %
8°) Tessuti di seta misti, stampati e disegnati, fino al prezzo di vendita di L. 25 al ml.	29 %
9°) Tessuti di seta mista, stampati e disegnati, fino al prezzo di vendita di L. 30 al ml.	29 %
10°) Calze di cotone o miste con fibre autarchiche	24 %
11°) Maglie di fibre miste estive, fino al prezzo di vendita di L. 30	24 %
12°) Maglie invernali, fino al prezzo di vendita di L. 60.	24 %
13°) Camicie per uomo, fino al prezzo di vendita di L. 60	29 %
14°) Camicie per donna, fino al prezzo di vendita di L. 60	29 %

c) Per i Comuni aventi popolazione superiore ai 40.000 abitanti, le percentuali di cui sopra sono aumentate di 5 punti.

d) Come già accennato, le percentuali indicate nel punto *b*), rappresentano una parte del prezzo di vendita al consumatore. Così ad esempio, per un prodotto venduto al consumatore al prezzo di L. 60, se la percentuale prevista per il commerciante è del 24 %, si intende che sul detto prezzo, la somma di L. 14,40 rappresenta la cifra massima di compenso per il commerciante stesso e la rimanente somma di L. 45,60 deve rappresentare il puro prezzo di costo, costituito dal prezzo praticato dal fornitore con l'aggiunta delle spese di trasporto, di imballaggio e dell'imposta sull'entrata.

Tale costo deve risultare chiaramente documentato.

Se, deducendo dal prezzo di vendita al consumatore la percentuale ammessa, a compenso per il commerciante, si riscontri che la cifra residuale risulti superiore all'effettivo costo, il commerciante deve essere dichiarato in contravvenzione.

e) I Consigli provinciali delle Corporazioni sono invitati a curare in tutti i Comuni delle rispettive provincie l'esatta applicazione delle disposizioni di cui sopra e a far conoscere, non appena possibile, i risultati dell'azione svolta.

(203)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto dei Consorzi di bonifica riuniti di Este

Con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste 11 gennaio 1941-XIX è stato approvato lo statuto dei Consorzi di bonifica riuniti Este deliberato dal commissario straordinario dell'Ente.

(155)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione del commissario liquidatore della Compagnia Bancaria Commerciale, in liquidazione, con sede in Napoli

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636 e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;
Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 13 ottobre 1938-XVI, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Compagnia Bancaria Commerciale, società anonima con sede in Napoli, e dispone la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del predetto Regio decreto-legge;
Veduto il proprio provvedimento, in data 13 ottobre 1938-XVI, con il quale fu nominato il commissario liquidatore della suddetta azienda di credito;
Considerato che il commissario liquidatore avv. Alfonso Furgiuele è deceduto e che occorre pertanto provvedere alla nomina di un nuovo commissario liquidatore;

Dispone:

Il sig. dott. Salvatore Giordano di Federico è nominato commissario liquidatore della Compagnia Bancaria Commerciale, società anonima avente sede in Napoli, con i poteri e le attribuzioni contemplate dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 gennaio 1941-XIX

V. AZZOLINI

(179)

Nomina del commissario per la temporanea amministrazione del Monte di credito su pegno « Sant'Agata », con sede in Catania.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636 e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;
Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;
Ritenuta la opportunità di affidare temporaneamente ad un commissario, ai sensi dell'art. 15 del R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, l'amministrazione del Monte di credito su pegno « S. Agata », con sede in Catania;

Dispone:

Il cav. prof. dott. Edoardo Petix è nominato commissario per la temporanea amministrazione del Monte di credito su pegno « S. Agata », con sede in Catania, con tutti i poteri spettanti agli organi amministrativi, le cui funzioni sono frattanto sospese.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 gennaio 1941-XIX

V. AZZOLINI

(180)

CONCORSI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Diario delle prove scritte del concorso a 12 posti di allievo assistente in prova nel ruolo d'ordine del Corpo Reale delle miniere.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 14 agosto 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 28 dello stesso mese, registro n. 14, foglio 204, con il quale è stato indetto un concorso per esami a 12 posti di allievo assistente in prova (grado 13°, gruppo *C*) nel ruolo d'ordine del Corpo Reale delle miniere;
Ritenuto che nel decreto suddetto venne fatto riserva di stabilire le date delle prove scritte;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a 12 posti di allievo assistente in prova (grado 13°, gruppo *C*) nel ruolo d'ordine del Corpo Reale delle miniere, indetto con decreto 14 agosto 1940-XVIII, nelle premesse citato, sono stabilite per i giorni 13, 14 e 15 gennaio 1941-XIX.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 dicembre 1940-XIX

p. *Il Ministro*: CIANETTI

(166)

REGIA PREFETTURA DI VITERBO

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Visto il decreto n. 14061/bis del 28 ottobre 1940-XIX, con cui furono dichiarate le vincitrici del concorso a quattro posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1938-XVII in questa Provincia, tenuto conto dell'ordine della graduatoria, delle sedi indicate dalle concorrenti nelle rispettive domande di partecipazione al concorso e della rinuncia di varie concorrenti;
Considerato che l'ostetrica Cangi Ines in Bambini, assegnata alla condotta unica di Vitorchiano, ha rinunziato in data 16 novembre 1940-XIX al posto conferitole;
Rilevato che l'ostetrica Mangiavacchi Ione in Venanzi, pur avendo rinunziato in data 25 novembre alla condotta unica di Monterosi, con lettera del 17 dicembre 1940 ha accettato la condotta unica di Vitorchiano;
Accertato che l'ostetrica Dal Castello Zelinda in Zambaldo ha chiesto soltanto la prima condotta di Vetralla, già assegnata alla prima classificata, e che l'ostetrica Pellicci Palmira in Dondolini ha accettato la condotta unica di Monterosi il 16 dicembre 1940, giusta lettera n. 2357 del podestà del comune di Gradoli;
Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e 23, 26, 55 e 56 del Regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del su indicato decreto, le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici del concorso per ostetriche condotte nel posto a fianco di ciascuna indicato:

Mangiavacchi Ione in Venanzi - Vitorchiano (condotta unica).
Pellicci Palmira in Dondolini - Monterosi (condotta unica).

Viterbo, addì 21 dicembre 1940-XIX

Il prefetto: RAPISARDA

(109)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.